



**PEGASO**

Università Telematica

**“LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ”**

**PROF.SSA MARIA LAURA SIMEONE**

# Indice

<b>1</b>	<b>OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>FASI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>6</b>
2.1	FASE 1: INDIVIDUARE I PERICOLI E LE PERSONE	6
2.2	FASE 2: VALUTARE E ATTRIBUIRE UN ORDINE DI PRIORITÀ AI RISCHI	6
2.3	FASE 3: DECIDERE L'AZIONE PREVENTIVA	7
2.4	FASE 4: INTERVENIRE CON AZIONI CONCRETE	8
2.5	FASE 5: CONTROLLO E RIESAME	9
<b>3</b>	<b>IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)</b>	<b>17</b>
	<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>21</b>

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

# 1 Obiettivi della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 2, lettera q), del D. Lgs. n. 81/2008 viene considerata: *«la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.»*

Dalla definizione normativa emergono due aspetti fondamentali della valutazione dei rischi:

- aspetto relativo all'**attività di valutazione dei rischi**;
- aspetto relativo alla **attività documentale** che ne deriva obbligatoriamente.

Gli articoli del D.lgs. 81/2008 sulla valutazione dei rischi sono i seguenti:

- art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi;
- art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi;
- art. 30 Modelli di organizzazione e di gestione.

Il datore di lavoro deve preparare con grande cura le attività che intende svolgere per assumere le responsabilità derivanti dalla valutazione dei rischi e per prendere le misure necessarie alla sicurezza e alla protezione della salute dei lavoratori, mediante lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio di un piano d'azione destinato a eliminare, ridurre o a controllare i rischi.

La valutazione dei rischi consente al Datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori attraverso:

- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

- la pianificazione della loro attuazione;
- il miglioramento di tali misure (e quindi dei livelli di sicurezza raggiunti) attraverso il costante controllo della loro efficienza ed efficacia.

La valutazione dei rischi:

- è un obbligo, sanzionato, per il Datore di Lavoro;
- non può essere delegata.

Il Datore di lavoro può ricorrere ad esperti, consulenti e specialisti, fermo restando gli obblighi e le responsabilità individuali apposte con la firma nel documento che segue la valutazione.

Ai sensi del comma 3, art. 29, D. Lgs. n. 81/2008 *«la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, (con la collaborazione del RSPP, del medico competente e del RLS) in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità...».*

La valutazione dei rischi va aggiornata nei seguenti casi:

- modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, per esempio:
  - introduzione di un nuovo macchinario;
  - modifiche o sostituzione di attrezzature;
  - introduzione di una nuova sostanza o preparato;

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

- modifiche nelle procedure operative.
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica nel campo della prevenzione e protezione;
- a seguito di infortuni e incidenti significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

## 2 Fasi della valutazione dei rischi

Le fasi della valutazione dei rischi sono le seguenti:

- Fase 1: Individuare i pericoli e le persone a rischio;
- Fase 2: Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi;
- Fase 3: Decidere l'azione preventiva;
- Fase 4: Intervenire con azioni concrete;
- Fase 5: Controllo e riesame.

### 2.1 Fase 1: Individuare i pericoli e le persone

Consiste nell'individuare i rischi e i lavoratori a rischio, cioè nell'individuare quali sono i fattori sul luogo di lavoro che sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i lavoratori che possono essere esposti a tali pericoli.

### 2.2 Fase 2: Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi

Consiste nel valutare i rischi esistenti derivanti da ciascun pericolo e classificarli in ordine di importanza considerando:

- il grado di probabilità che un pericolo possa procurare un danno;
- la possibile gravità del danno (danno contenuto, infortunio che non provoca lesioni, lesione superficiale, lividi o lacerazioni, lesione grave, fratture, amputazioni, malattie, incidente mortale, tipologia degli infortuni);
- la frequenza dell'esposizione e il numero dei lavoratori esposti.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Un processo di valutazione lineare, basato sul buon senso e che non richieda competenze specialistiche o tecniche complicate, è generalmente sufficiente per individuare i pericoli correlati a determinate attività o presenti in molti luoghi di lavoro.

Rientrano in questa categoria le attività che comportano:

- pericoli di lieve entità;
- luoghi di lavoro i cui rischi sono ben noti;
- luoghi di lavoro dotati di strumenti di controllo.

Nei casi in cui non sia possibile individuare i pericoli e valutare i rischi in assenza di competenze specifiche, è necessario il supporto di tecnici, specialisti e consulenti.

Il ricorso ad esperti si ha:

- nel caso di imprese e lavorazioni a tecnologie complesse;
- nel caso di pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per i quali si rendano necessarie specifiche analisi e misurazioni.

### **2.3 Fase 3: Decidere l'azione preventiva**

Consiste nella identificazione delle misure adeguate per eliminare o controllare i rischi, al fine di mettere in atto le misure di prevenzione e protezione, considerando i seguenti aspetti:

- se sia possibile prevenire o eliminare i rischi alla radice, valutando, ad esempio: se l'attività o il lavoro siano indispensabili; la possibile eliminazione del pericolo; la possibilità di usare sostanze o processi di lavoro diversi;
- qualora non sia possibile evitare o prevenire i rischi, come ridurli il più possibile ad un livello idoneo a non compromettere la salute e la sicurezza di chi lavora;

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

- applicazione dei principi generali della prevenzione.

I principi generali della prevenzione da applicare sono i seguenti:

- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il posto di lavoro ai singoli individui;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che non è pericoloso;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva;
- impartire adeguate istruzioni e curare l'informazione e la formazione dei lavoratori.

Programmare (prevenire) significa predisporre procedure e processi coerenti che integrino nella medesima strategia:

- la tecnica;
- l'organizzazione del lavoro;
- le condizioni di lavoro;
- le relazioni sociali;
- l'influenza dei fattori ergonomici dell'ambiente di lavoro.

## **2.4 Fase 4: Intervenire con azioni concrete**

Mettere in atto misure di protezione e di prevenzione più appropriate attraverso un piano di definizione delle priorità considerando i seguenti aspetti per la elaborazione e la pianificazione degli interventi:

- i mezzi messi a disposizione;

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*



- le persone responsabili per l'attuazione delle diverse misure;
- il calendario dei tempi;
- le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste;
- una data per la revisione delle misure di controllo.

E' importante coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti del processo di intervento:

- informandoli delle misure messe in atto, di come saranno attuate e dei nominativi delle persone incaricate della loro attuazione;
- fornendo ai lavoratori un'informazione adeguata e, successivamente, una formazione specifica sulle misure o i processi che verranno attuati.

## **2.5 Fase 5: Controllo e riesame**

La valutazione dei rischi deve essere periodicamente rivista per essere mantenuta aggiornata, mediante procedure, con precise disposizioni, idonee a controllare e revisionare le misure di protezione e di prevenzione per garantire che:

- le misure adottate rimangano efficaci nel tempo;
- i rischi siano controllabili.

La valutazione dei rischi deve essere periodicamente riesaminata e, se del caso, rivista ed aggiornata utilizzando tutte le informazioni che dovranno essere raccolte con adeguate attività di monitoraggio, e che possono evidenziare le seguenti condizioni:

- modifica dell'attività lavorativa;
- introduzione di nuovi processi o attrezzature e materiali;
- variazione dell'organizzazione del lavoro;

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

- inserimento di nuove situazioni lavorative;
- nuovi laboratori o modifica della sede lavorativa;
- modifica dei dati di riferimento;
- nuove informazioni o normative sulle misure di sicurezza;
- indagini a seguito di infortunio o “mancato infortunio”.

### 3 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

I documenti di supporto previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008) contenenti la valutazione di rischi e la gestione di tutti gli adempimenti connessi con la sicurezza nei luoghi di lavoro sono i seguenti:

- **DVR: Documento della Valutazione dei Rischi**, redatto dal Datore di Lavoro all'esito della valutazione dei rischi.
- **DUVRI: Documento Unico per la Valutazione Rischi Interferenti** elaborato dal datore di lavoro dell'azienda committente e contenente le misure di sicurezza che tutte le aziende ed i lavoratori coinvolti in un lavoro in appalto devono adottare.

Il Documento della Valutazione dei Rischi è uno “*strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione*”.

Il DVR deve essere redatto a conclusione della valutazione di tutti i rischi e deve contenere:

- la scelta delle attrezzature di lavoro;
- la scelta delle sostanze o i preparati chimici impiegati (se vi sono);
- l'eventuale sistemazione dei luoghi di lavoro;
- i rischi specifici che riguardano particolari gruppi di lavoratori;
- l'analisi dei rischi connessi all'età, alle differenze di genere, alla provenienza di altri paesi, alla tipologia contrattuale, allo stress lavoro-correlato.

La struttura del DVR è indicativamente la seguente:

1. Premessa: scopi e politica aziendale per la sicurezza;

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

2. Dati anagrafici: sede, nomi, indirizzi;
3. Descrizione del ciclo lavorativo;
4. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
5. Emergenze;
6. Processo di valutazione dei rischi;
7. Individuazione dei rischi specifici presenti in azienda;
8. Gestione degli appalti interni ed esterni;
9. Programma di “informazione” del personale;
10. Programma di “formazione” del personale;
11. Manutenzione e attrezzature;
12. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
13. Programma di consultazioni e riunioni;
14. Piano e programma di miglioramento.

Il DVR individua le procedure di intervento collegandole all’attuazione delle misure di sicurezza ritenute idonee.

Nel DVR deve essere formalizzata la struttura organizzativa e i ruoli organizzativi.

**Il DVR viene spesso confuso con il DUVRI**, ma mentre il primo, come abbiamo visto, (DVR) è un documento proprio di una singola azienda, in cui vengono elencati i rischi e le relative misure preventive e protettive, specifiche dell’azienda che lo redige, indipendentemente dall’esistenza di un contratto con altre imprese, il secondo (DUVRI) è il risultato del contributo di

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

più soggetti, in cui ognuno di questi effettua una valutazione dei rischi apportati dalla propria attività in quel particolare contratto di lavoro.

## 4 Il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Nel settore dell'edilizia, in particolare, come definito dal **titolo IV del D. Lgs 81/08**, è prevista l'elaborazione di alcuni documenti relativi agli aspetti della sicurezza, con contenuti minimi e caratteristiche che sono specifiche e studiate appositamente per la valutazione dei rischi da interferenze lavorative proprie di questo settore.

Ogni impresa coinvolta in un **cantiere edile** ha l'obbligo di redazione del **POS (Piano di Sicurezza Operativo)**, un documento in cui vengono definite le misure di sicurezza rivolte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi lavorativi all'interno di un contratto d'opera.

Questo documento appartiene alla disciplina che regola la sicurezza nel **settore delle costruzioni**, nello specifico **i cantieri temporanei o mobili**. Infatti il POS deve essere realizzato da ciascun datore di lavoro che si trova a capo delle imprese esecutrici che operano all'interno di un cantiere.

Il Piano Operativo di Sicurezza è previsto per tutti i cantieri di competenza di una singola impresa. Con questo piano l'impresa esecutrice definisce in modo autonomo e funzionale l'organizzazione dei lavori in cantiere.

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato, ad esclusione dei soggetti definiti dall'art.96 comma 1 bis (imprese di mera fornitura).

Il POS contiene almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
  - il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

- l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.



## 5 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

In caso di compresenza di più imprese, il coordinamento di tutti i rischi previsti dai singoli POS forniti da ogni impresa, viene definito dal **PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)**, un documento che deve essere redatto dal **Coordinatore per la sicurezza del cantiere** e che raccoglie le criticità e le disposizioni in materia di sicurezza, risultanti dall'esame delle informazioni contenute nei POS.

Facendo un esempio pratico, un contesto “tipo” in cui si possa prevedere l'esigenza di dover elaborare la documentazione sopra descritta è, per esempio, quello come già accennato, di un cantiere edile dove generalmente intervengono più contraenti afferenti a diverse ragioni sociali. Oltre all'impresa che si occuperà della parte civile, è possibile che debbano intervenire diversi impiantisti (elettrico, idraulico, aeraulico) così come professionisti individuali. Non è infrequente inoltre che qualcuno di questi soggetti effettui dei subappalti, per attività specifiche che decide di affidare ad ulteriori aziende terze specializzate in un determinato settore.

Ognuno di questi soggetti dovrà contribuire alla redazione del documento da interferenze complessivo, fornendo i dati relativi alla propria attività specifica; sarà quindi compito e responsabilità di un coordinatore designato dalla committenza, elaborare un protocollo che tenga conto di tutte le possibili interferenze generate dall'interazione dei diversi soggetti coinvolti e di proporre integrando la documentazione ricevuta, ulteriori eventuali misure preventive e protettive risultanti dal quadro complessivo dei rischi presenti nel cantiere.

**Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione** di cui all'art.91 del D.Lgs. 81/08 redige il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)** di cui all'articolo 100, comma 1 del D. Lgs. 81/08, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV. Esso predispone un

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

**fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera**, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione** di cui all'art.92 del D. Lgs. 81/08 è la figura preposta al controllo e alla verifica della piena applicazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni in sede di esecuzione delle opere e pertanto è chiamata a svolgere le seguenti mansioni:

- verifica della piena applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni di loro competenza definite dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica del piano operativo di sicurezza (POS) accertando la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento, controllo del fascicolo dell'opera in relazione all'andamento dei lavori e alle eventuali necessità o proposte di aggiornamento avanzate dalle imprese esecutrici che dovranno, a loro volta, adeguare i rispettivi POS;
- organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività e delle informazioni tra i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e tutti i soggetti comunque presenti in cantiere;

- la verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza per garantire il miglioramento del livello di prevenzione degli infortuni in cantiere;
- la segnalazione al Committente e al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, delle inosservanze relative ai rispettivi obblighi e alle prescrizioni del PSC, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- la sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e direttamente riscontrato fino all'avvenuto adeguamento delle condizioni accertate.

**Le imprese soggette al POS**, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, possono essere:

- Edili in genere (costruzioni, demolizioni, rifacimenti, pavimentazioni, scavi, opere stradali, ecc.);
- Impiantisti (elettricisti, idraulici, caldaisti, termici, ecc.);
- Lattonieri (posa gronde, acconciatetti, ecc.);
- Fabbri (posa barriere, ringhiere, recinzioni, cancellate, serramenti metallici, ecc.);
- Falegnami (posa parquet, infissi, serramenti in legno, controsoffitti, arredamenti, porte, ecc.);
- Vetrai (messa in opera vetrate, box doccia, lucernari, ecc.);
- Imbianchini e tinteggiatori (tinteggiature interne ed esterne, verniciature in genere, facciate, ecc.);
- Giardinieri (preparazione giardini e manutenzione del verde privato e/o pubblico).

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

La necessità della redazione del PSC e del POS e la nomina delle figure responsabili dell'attuazione e del rispetto di quanto contenuto in tali documenti, nell'ambito specifico dei **servizi di gestione e manutenzione dei patrimoni immobiliare e Facility Management**, in considerazione di quanto disposto al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 Cantieri temporanei e mobili, avviene quando, per la esecuzione dei servizi previsti, si renda necessario la organizzazione di un cantiere temporaneo o mobile. Ciò avviene generalmente in caso di esecuzione di **servizi di manutenzione edili ed impiantistici straordinari**.

In tal senso, si ritiene che per far rientrare un intervento manutentivo tra quelli per i quali sia necessario la redazione del POS, debba essere almeno richiesto un **progetto** oppure l'esigenza di organizzare un'opera con uno spazio fisico quale area accantierabile, dunque con un minimo di **cantiere** da organizzare.

Dopo aver accertato che l'intervento manutentivo da realizzare richieda la predisposizione del POS è necessario verificare se sia prevista la presenza di più imprese contemporaneamente perché sia indispensabile la redazione del PSC.

## Bibliografia

- Manuale per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 di Alberto Oleotti e Michele D'Apote  
Edizione: maggio 2016 ISBN: 978-88-6310-713-5 EPC Editore
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro di Stefano Massera e Antonio Terracina  
Edizione: marzo 2017 ISBN: 978-88-6310-767-8 EPC Editore
- Compendio di Sicurezza sul Lavoro Solombrino Maria Rosaria (a cura di) Edizione: marzo 2017 ISBN: 978-88-9141-252-2 Edizioni Giuridiche Simone
- La manutenzione di macchine e impianti: sicurezza ed affidabilit  di Marzio Marigo  
Edizione: settembre 2012 ISBN: 978-88-6310-412-7 EPC Editore
- Ingegneria della manutenzione. Strategie e metodi di Luciano Furnaretto, Marco Garetti, Marco Macchi Edizione: novembre 2015 ISBN: 978-88-4649-041-4 Franco Angeli Editore